

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SAMARITANI, COLOMBI, DI PRISCO, ALBARELLO, BERA, BOCCASSI, CAPONI, COMPAGNONI, CONTE, FARNETI Ariella, FERRARI Giacomo, GAIANI, GIANQUINTO, GRAMEGNA, MORETTI, ORLANDI, PIRASTU, ROFFI, SALATI, SANTARELLI, SCARPINO, TREBBI e GOMEZ D'AYALA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 SETTEMBRE 1964

Condizioni di cessione delle barbabietole alla industria zuccheriera

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge, che presentiamo alla vostra considerazione e approvazione, si propone di regolamentare i rapporti tra i bieticoltori e gli industriali zuccherieri per ovviare a una prolungata e quanto mai dannosa carenza normativa per la cessione delle barbabietole all'industria di trasformazione.

Già altre volte il Parlamento è stato chiamato a deliberare su tale materia.

Dopo la crisi di sovrapproduzione del 1955, che si manifestò in una condizione di sottoconsumo dello zucchero, documentata da una famosa inchiesta parlamentare, si giunse all'approvazione della legge n. 490 del 7 luglio 1959, che, pur con limiti e imperfezioni, avrebbe potuto dare inizio alla sistemazione del settore, se una sentenza della Corte Costituzionale non l'avesse dichiarata illegittima.

L'anno 1959 segnò il punto più alto della crisi e un momento di grande tensione tra bieticoltori e industriali zuccherieri. Di fronte a un elevato raccolto di bietole l'industria di trasformazione, unita nel « Consorzio dello zucchero » e dominata da alcuni potenti gruppi, si rifiutò di ritirare e di pa-

gare tutta la produzione per non accrescere le proprie scorte di zucchero e imporre la propria politica. I bieticoltori furono costretti a cedere, grazie a un famigerato accordo sottoscritto dall'A.N.B., il quantitativo eccedente della loro produzione in acconto per le future annate bieticole, con pagamento dilazionato a due anni, gravato d'interessi passivi.

Il governo di allora ratificò di fatto le decisioni dell'industria zuccheriera allorchè con decreto-legge del 26 gennaio 1960 ridusse drasticamente la produzione e la superficie coltivata a bietola.

Gravi furono le conseguenze. Dai 300.000 ha. del 1959, la bietola fu coltivata nel 1960 su una superficie di 247.000 ha., nel 1961 su 227.000, nel 1962 su 225.000, nel 1963 su 228.000. Per conseguenza la produzione di zucchero scese da 13 milioni di ql. del 1959 a 8,5 milioni di ql. del 1963, mentre il consumo sia diretto che in dolceria segnò un aumento, anche se ancora oggi rimane notevolmente al di sotto degli altri Paesi europei.

La diminuzione della produzione e il contemporaneo aumento del consumo dello zucchero hanno reso necessaria l'importazione

di questa derrata di 240 mila quintali per un valore di 1 miliardo e 17 milioni di lire nel 1962 e di 3,9 milioni di quintali per un valore di quasi 56 miliardi nel 1963, gravando in tal misura il deficit della nostra bilancia commerciale e anche il bilancio dello Stato di alcune decine di miliardi di lire per garantire il funzionamento della Cassa Conguaglio, chiamata a coprire la differenza tra il prezzo internazionale dello zucchero e quello fissato nazionalmente dal CIP.

Cosicchè l'Italia da paese autosufficiente o esportatore di zucchero si è tramutata in paese importatore.

Questo fatto non può essere ricondotto al naturale ordine delle cose, nè tanto meno a una errata valutazione delle previsioni dei consumi di zucchero. La crisi di sottoproduzione che investe ora il settore bieticolo-saccarifero è conseguenza diretta del blocco della produzione dello zucchero, deciso dagli industriali negli anni 1959-1961, accettato e attuato con misure legislative dai governi di allora.

Tutto ciò mette in rilievo l'incidenza determinante che il potere decisionale dei gruppi monopolistici zuccherieri hanno avuto nella politica di programmazione del settore, i cui effetti si sono ripercossi negativamente non solo sui bieticoltori ma su tutta l'economia nazionale.

Oggi si propongono di supplire con l'importazione di grezzo alla deficitaria produzione nazionale di zucchero e vorrebbero comporre gli attuali contrasti con gli operai saccariferi e i bieticoltori sulla base di un aumento del prezzo dello zucchero e ciò allo scopo di mantenere in atto la loro politica e le anacronistiche strutture.

Quanto è avvenuto in questi anni è di tale gravità che sarebbe assurdo non trarre dall'esperienza la necessità di ripudiare la politica del monopolio.

Non vi sono infatti motivi e ragioni valide per proseguire in una politica di contenimento della produzione, tanto più che esistono le condizioni per produrre tutto lo zucchero di cui la popolazione ha attualmente bisogno.

Le statistiche fanno ascendere il consumo a 13/14 milioni di quintali: ebbene, già nel 1959 con l'estensione della bietola su

300.000 ha. si raggiunse una tale produzione di zucchero.

Questo risultato, dopo quanto è accaduto, è conseguibile soltanto se, in primo luogo, si riconoscono ai bieticoltori un prezzo-bietola e condizioni contrattuali, che rendano economica la produzione.

Sappiamo benissimo che una valida ripresa della bieticoltura non può essere basata soltanto su provvedimenti così limitati.

Per noi, le misure più valide si trovano in una politica di programmazione che si incentri, con misure che modifichino la struttura fondiaria, sullo sviluppo della azienda contadina coltivatrice, volontariamente associata e aiutata dallo Stato per produrre a bassi costi; che rovesci l'attuale rapporto tra agricoltura e industria di trasformazione, liquidando la posizione di potere del monopolio.

Sul piano limitato in cui si svolge la nostra iniziativa, di fronte alla insufficienza delle ultime misure governative e per sanare, almeno in parte, il divario tra costi e ricavi, stimiamo che questa legge possa stimolare e incoraggiare a una maggiore produzione i bieticoltori ed evitare una dipendenza grave e irreversibile dei nostri consumi di zucchero da un mercato internazionale, lungi dall'essere stabilizzato nei prezzi e nella produzione.

Questi criteri debbono guidare la nostra politica anche in previsione dei futuri accordi nell'ambito del MEC.

Scontiamo gli effetti di una politica errata che ha ridotto la produzione bieticola e impedito la sua modernizzazione, di conseguenza ci troviamo in condizioni di evidente inferiorità nei confronti degli altri Paesi.

In questa situazione comunque sarebbe errato sacrificare la nostra bieticoltura, mentre, per mezzo di un programma di ristrutturazione, essa può avere una prospettiva di largo sviluppo nell'interesse generale del nostro Paese.

* * *

L'articolo 1 propone di regolamentare le condizioni e le operazioni riguardanti la cessione della barbabietola, mentre l'artico-

lo 2 definisce i soggetti che debbono essere considerati produttori e conferenti, aventi perciò diritto di avvalersi delle disposizioni della legge e potere di contrattazione nei confronti dell'industria di trasformazione. Per i mezzadri i coloni e i compartecipanti si riporta il principio della disponibilità del prodotto, già affermato dalla legge, che detta nuove norme per i contratti agrari.

L'articolo 3 definisce il prezzo di cessione della barbabietola e propone di portare dalle attuali 96,70 a 110 lire la spettanza dei bieticoltori nella formazione del prezzo dello zucchero franco fabbrica. Questo aumento può essere deciso senza influire sul prezzo dello zucchero e quindi senza incidere sul costo della vita.

Infatti si può operare sia limitando il costo di trasformazione industriale, sia riducendo l'imposta di fabbricazione che, pur essendo diminuita a lire 48 al Kg.-zucchero, non solo rimane una delle più elevate tra i Paesi europei, ma rappresenta circa il 20 per cento del prezzo di vendita dello zucchero al consumo.

Gli industriali zuccherieri rivendicano un aumento del costo di trasformazione, data la utilizzazione al 60 per cento degli impianti industriali.

In primo luogo deve si rilevare che ciò non ha impedito la realizzazione di enormi profitti e se la durata della « campagna saccarifera » si è ridotta in Italia a 40/45 giorni all'anno, mentre in Francia risulta di 80, in Germania di 120, fino ai 150 giorni degli Stati Uniti, la responsabilità è degli industriali zuccherieri che hanno bloccato la estensione della produzione bieticola e, in una condizione di protezionismo statale e di assoluto dominio nel settore, hanno determinato lo stesso tipo di sviluppo che si è verificato.

D'altra parte per rifiutare aumenti al prezzo-bietola costoro prendono a pretesto il basso rendimento per ettaro e la bassa resa zuccherina delle bietole prodotte in Italia; se ciò in parte è vero denuncia ancor più la responsabilità per il ritardo di una mancata ristrutturazione moderna della nostra agricoltura.

All'articolo 3 si fa seguire una tabella per stabilire la nuova resa convenzionale dello zucchero contenuto nelle bietole, che viene elevata dall'attuale 75/80 per cento all'89/94 per cento. L'ammodernamento degli impianti industriali e l'impiego di nuovi metodi — tra cui la cosiddetta estrazione con resine — permettono di estrarre dalla bietola un quantitativo di zucchero assai superiore, per cui non solo appare anacronistica, ma ingiustificata la vecchia tabella, ancorata a una capacità estrattiva dell'industria di oltre 30 anni fa. Inoltre si propone di abolire l'ingiusto sistema di determinazione del prezzo-bietola sulla base di una media nazionale, inserendo il principio che ogni conferente deve essere remunerato sulla base della resa in zucchero delle bietole, che egli conferisce.

L'articolo 4, dopo aver affermato il diritto della presenza delle organizzazioni dei bieticoltori, e non solo dell'ANB, nell'accertamento in contraddittorio della resa zuccherina, del peso, eccetera.., demanda la regolamentazione a un accordo tra le industrie e le stesse organizzazioni.

L'articolo 5 determina i nuovi compensi per spese di trasporto dal centro di coltivazione allo zuccherificio, apportando lievi modifiche a quanto stabilito recentemente dal CIP.

L'articolo 6 stabilisce le norme relative ai modi e ai tempi del pagamento delle bietole.

L'articolo 7 precisa le norme per il ritiro delle polpe e i relativi compensi.

L'articolo 8, rendendo operante uno dei principi fondamentali della Costituzione, restituisce a ciascun bieticoltore il diritto di farsi assistere e rappresentare nei confronti dell'industria zuccheriera dalla Associazione di sua fiducia. Così ogni possibilità di discriminazione, dopo che la Corte Costituzionale ha tolto la esclusività della rappresentanza all'ANB, viene a mancare.

Con questo esposto, seppure in modo sintetico, riteniamo di aver offerto ai colleghi gli elementi essenziali che dimostrano la necessità e l'urgenza dell'approvazione del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Le condizioni e le operazioni riguardanti la cessione delle barbabietole da zucchero all'industria saccarifera sono regolate dalla presente legge.

Art. 2.

Sono da considerarsi produttori di barbabietole e quindi aventi tutti i requisiti per stipulare contratti di coltivazione e per effettuare il conferimento del prodotto i proprietari, gli affittuari, gli assegnatari, i coltivatori diretti, i mezzadri, i coloni e i partecipanti, per la parte di loro spettanza, singoli o associati.

Art. 3.

Il prezzo di cessione per quintale grado delle barbabietole da zucchero per una polarizzazione di ogni singola partita sarà fino al 13,20 per cento di lire 97,90. Qualora la polarizzazione della singola partita risultasse superiore a 13,20, il prezzo per grado polarimetrico sarà uguale a lire 110 moltiplicato per la percentuale di resa corrispondente, di cui alla seguente tabella.

LEGISLATURA IV - 1963-64 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Polarizz.	Perc. resa corrispond.	Prezzo q.le grado	Polarizz.	Perc. resa corrispond.	Prezzo q.le grado
13,20	0,8900	97,90	16,70	0,9250	101,75
13,30	0,8910	98,01	16,80	0,9260	101,86
13,40	0,8920	98,12	16,90	0,9270	101,97
13,50	0,8930	98,23	17,00	0,9280	102,08
13,60	0,8940	98,34	17,10	0,9290	102,19
13,70	0,8950	98,45	17,20	0,9300	102,30
13,80	0,8960	98,56	17,30	0,9310	102,41
13,90	0,8970	98,67	17,40	0,9320	102,52
14,00	0,8980	98,78	17,50	0,9330	102,63
14,10	0,8990	98,89	17,60	0,9333	102,66
14,20	0,9000	99,00	17,70	0,9336	102,70
14,30	0,9010	99,11	17,80	0,9339	102,73
14,40	0,9020	99,22	17,90	0,9341	102,76
14,50	0,9030	99,33	18,00	0,9345	102,80
14,60	0,9040	99,44	18,10	0,9348	102,83
14,70	0,9050	99,55	18,20	0,9351	102,86
14,80	0,9060	99,66	18,30	0,9354	102,89
14,90	0,9070	99,77	18,40	0,9357	102,93
15,00	0,9080	99,88	18,50	0,9360	102,96
15,10	0,9090	99,99	18,60	0,9363	102,99
15,20	0,9100	100,10	18,70	0,9366	103,03
15,30	0,9110	100,21	18,80	0,9369	103,06
15,40	0,9120	100,32	18,90	0,9372	103,09
15,50	0,9130	100,43	19,00	0,9375	103,12
15,60	0,9140	100,54	19,10	0,9378	103,16
15,70	0,9150	100,65	19,20	0,9381	103,19
15,80	0,9160	100,76	19,30	0,9384	103,22
15,90	0,9170	100,87	19,40	0,9387	103,26
16,00	0,9180	100,98	19,50	0,9390	103,29
16,10	0,9190	101,09	19,60	0,9393	103,32
16,20	0,9200	101,20	19,70	0,9396	103,36
16,30	0,9210	101,31	19,80	0,9399	103,39
16,40	0,9220	101,42	19,90	0,9402	103,42
16,50	0,9230	101,53	20,00	0,9405	103,45
16,60	0,9240	101,64			

L'importo dovuto dalle Società saccarifere ai singoli coltivatori, quale corrispettivo delle barbabietole consegnate per la lavorazione a zucchero, è costituito dal prezzo per grado polarimetrico, corrispondente all'applicazione della tabella di cui sopra, moltiplicato per il totale dei quintali-grado consegnati dai coltivatori medesimi.

Art. 4.

La percentuale di saccarosio di ogni partita di barbabietole consegnate per la lavorazione a zucchero, come pure il peso, la percentuale di tara e la percentuale di sostanza secca delle polpe, vengono accertati in contraddittorio con i metodi più moderni sulla base di un nuovo regolamento da concordarsi fra le industrie e le Organizzazioni dei bieticoltori.

Le spese di impianto e di esercizio dei laboratori di analisi e quelli dei trasporti dei campioni di laboratorio da analizzare sono a totale carico delle Società saccarifere interessate.

Art. 5.

Le Società saccarifere sono tenute a corrispondere ai coltivatori, per ogni quintale netto di barbabietole consegnate, i seguenti compensi per spese di trasporto dal centro di coltivazione allo zuccherificio:

a) per le barbabietole consegnate nei silos dello zuccherificio :

lire 72 dal 1° al 4° Km. incluso;

lire 4 per ogni Km. dal 5° al 6° incluso;

lire 3 per ogni Km. dal 7° al 10° incluso;

lire 2 per ogni Km. dall'11° al 20° incluso.

Le parti interessate concorderanno i compensi oltre il 20° Km.;

b) gli stessi compensi valgono per le barbabietole consegnate su camion o carro alle stazioni o piarde.

Nel caso che il trasporto non sia fatto con mezzi del singolo coltivatore, le Società saccarifere sono tenute a corrispondere ai bieticoltori il totale costo dei trasporti fatti da terzi. Le tariffe da applicare sono quelle vigenti nella zona bieticola o nella provincia per i trasporti effettuati a mezzo di imprese private.

Lo scarico delle barbabietole dai mezzi di trasporto agli stabilimenti è a carico dell'industria.

Nel caso che lo scarico delle barbabietole nei silos, oppure ai posti di ricevimento

esterno degli zuccherifici su vagone, barca o camions, venga fatto dai bieticoltori o loro incaricati, lo zuccherificio è tenuto a remunerare il lavoro, sulla base delle tariffe di facchinaggio vigenti nella zona bieticola o nella provincia.

Art. 6.

Nel corso della consegna delle barbabietole, gli stabilimenti corrisponderanno settimanalmente ai bieticoltori presso lo zuccherificio o la Banca prescelta da ambedue le parti, un acconto nella misura di lire 95 al grado polarimetrico per le barbabietole consegnate nella settimana precedente. Dallo stesso saranno dedotte le anticipazioni fatte al bieticoltore.

Gli interessi sugli anticipi saranno calcolati nella misura del 6 per cento annuo.

Dal giorno della consegna delle barbabietole al giorno del definitivo pagamento, decorreranno a favore dei coltivatori, gli interessi in ragione del 6 per cento annuo sulla somma dovuta dalle Società saccarifere. Il saldo delle operazioni relative alla campagna di consegna deve essere effettuato dagli stabilimenti entro un mese dalla cessazione dei conferimenti, in ogni caso non oltre il 31 dicembre.

Quando si verifichi la consegna di barbabietole indivise da parte dei concedenti, mezzadri, coloni, e compartecipanti allo zuccherificio è fatto obbligo di accreditare direttamente ai mezzadri, coloni, compartecipanti gli acconti, anticipazioni, interessi e liquidazioni di cui al presente articolo 6, relativamente alle loro spettanze in base alle quote di prodotto stabilite dalla legge e dai contratti.

Art. 7.

Il coltivatore ha diritto singolarmente o in forma associata di ritirare gratuitamente dal posto di consegna delle barbabietole, restando a suo carico le spese di facchinaggio e di trasporto dallo zuccherificio al suddetto posto di consegna, quintali 75 di polpe fresche per ogni 100 quintali in peso netto di barbabietole consegnate.

Al coltivatore, che dichiara 15 giorni prima dell'inizio del conferimento di rinunciare al diritto di ritirare le polpe fresche, spetta un compenso di lire 28,50 per quintale netto di barbabietole consegnate.

Agli zuccherifici dotati di impianti speciali per la pressatura delle polpe, anziché polpe fresche nella misura indicata dal primo comma del presente articolo, è consentito consegnare un quantitativo di polpe pressate proporzionalmente inferiore in rapporto alla maggiore sostanza secca contenuta oltre il 6 per cento.

Il coltivatore ha l'obbligo di ritirare le polpe fresche ripartitamente durante tutto il periodo di lavorazione delle barbabietole.

Qualora lo zuccherificio si trovasse nella impossibilità di consegnare al coltivatore, in tutto o in parte, il quantitativo delle polpe fresche spettantegli gratuitamente, la società saccarifera interessata deve:

a) o rilasciargli un buono per il ritiro del quantitativo di polpe fresche non consegnate, valevole per un altro giorno che non vada oltre la fine della consegna delle barbabietole dello stesso produttore;

b) o consegnargli un quantitativo di polpe insilate uguale al 30 per cento delle polpe fresche non ritirate, quantitativo che il coltivatore è tenuto a prelevare entro 45 giorni dalla fine della lavorazione delle barbabietole;

c) corrispondergli un compenso per ogni quintale di polpe fresche non messe a sua disposizione, nella misura di lire 100 al quintale;

d) o consegnargli chilogrammi 120 di polpe secche (sacco escluso) per ogni 100 quintali, in peso netto, di barbabietole consegnate.

Le polpe, sia fresche che insilate o essiccate, consegnate dagli zuccherifici ai coltivatori in misura superiore al quantitativo dovuto a titolo gratuito, debbono intendersi permutate con le barbabietole, per un importo equivalente. A tal uopo il prezzo delle polpe viene determinato, riferito a polpe fresche, in ragione di lire 50 il quin-

tale. Mentre se il quantitativo consegnato in più è stato espressamente richiesto dal coltivatore, le parti concorderanno il prezzo relativo.

Art. 8.

Ciascun produttore di barbabietole da zucchero è libero di farsi rappresentare ed assistere in tutte le operazioni di controllo, così come per ogni rapporto con l'industria saccarifera, dalla Associazione di sua fiducia, da lui regolarmente delegata.

Art. 9.

Le norme contrattuali non regolate dalla presente legge saranno stabilite dalle parti interessate.

Art. 10.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.